Numero registro generale 14902/2022
Numero sezionale 880/2023
Numero di raccolta generale 25866/2023
Data pubblicazione 05/09/2023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Maria CIRILLO - Presidente -

Dott. Emilio IANNELLO - Consigliere -

Dott. Marco DELL'UTRI - Consigliere -

Dott. Anna MOSCARINI - Consigliere -

Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Oggetto

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

Invio di assegno mediante posta ordinaria - Sottrazione e successiva contraffazione - Concorso di colpa del mittente - Sussistenza

R.G.N. 14902/2022

Cron.

Rep.

Ud. 9/3/2023

Adunanza camerale

sul ricorso 14902-2022 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa 190, presso l'Area Legale di Poste Italiane, rappresentata e difesa dall'Avvocato Stefania STAZZI;

- ricorrente -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, viale Giuseppe Mazzini 145, presso lo studio dell'Avvocato Paolo GARAU, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

Avverso la sentenza n. 19017/2021 del Tribunale di Roma, depositata il 06/12/2021;

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: CIRILLO FRANCESCO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 179905c815cc384e8c2546256600d80b0

udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 09/03/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Ritenuto in fatto

- che la società Poste Italiane S.p.a. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 19017/21, del 6 dicembre 2021, del Tribunale di Roma, che – in accoglimento del gravame esperito dalla società Unipolsai Assicurazioni S.p.a. (d'ora in poi, "Unipolsai"), avverso la sentenza n. 16881/16, del 16 maggio 2016, del Giudice di pace di Roma – ha accolto la domanda risarcitoria proposta da Unipolsai, condannando Poste Italiane a pagarle la somma di euro 4.500,00, oltre accessori;

- che, in punto di fatto, l'odierna ricorrente riferisce di essere stata convenuta in giudizio da Unipolsai, la quale chiedeva, in particolare, che fosse affermata la responsabilità di essa Poste Italiane, in quanto – in veste di negoziatrice di un assegno con clausola di non trasferibilità, in precedenza inviato a mezzo dell'ordinario servizio postale dalla società Unipolsai ad un proprio assicurato – aveva provveduto al pagamento dello stesso a persona che, pur apparentemente legittimata, era diversa, invece, dall'effettivo beneficiario;

- che, respinta la domanda dal primo giudice, la stessa veniva accolta, viceversa, in appello, negandosi rilievo al fatto che Unipolsai avesse fatto ricorso, per l'invio dell'assegno, allo strumento della posta ordinaria;

- che il giudice di seconde cure ha ritenuto, infatti, assorbenti i tre profili di negligenza addebitati da Unipolsai a Poste Italiane, e rimarcati dall'appellante nel proprio atto di gravame, ovvero, l'apertura del libretto di deposito all'atto dell'incasso del titolo; la negoziazione, priva di cautela, di un titolo "fuori piazza";

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: CIRILLO FRANCESCO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 179905c815cc384e8c254625600d80b0

l'identificazione del soggetto a mezzo di un solo documento munito di fotografia;

- che avverso la sentenza del Tribunale capitolino ricorre per cassazione Poste Italiane, sulla base – come detto – di un unico motivo;

- che esso denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e del d.m. 26 febbraio 2004, in relazione all'art. 1227, primo comma, cod. civ. e all'art. 43 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, oltre ad omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

- che si censura la decisione impugnata quanto all'esclusione del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, primo comma, cod. civ., in relazione, come sopra evidenziato, dell'efficienza causale – rispetto alla verificazione del fatto dannoso – del comportamento consistente nella spedizione per forma ordinaria dell'assegno pur munito di clausola di intrasferibilità;

- che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, la società Unipolsai, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;

- che il Collegio ha raccomandato la stesura dell'ordinanza in forma semplificata.

Considerato in diritto

- che il ricorso va accolto, nei limiti di seguito precisati, ovvero per violazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.;

- che le Sezioni Unite di questa Corte – come evidenziato dalla ricorrente nel proprio atto di impugnazione – hanno affermato che la "spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: CIRILLO FRANCESCO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 179905c815cc384e8c2546256000d80b0

titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 26 maggio 2020, n. 9769, Rv. 657884-01);

- che è stato osservato come risulti "oggettivamente difficile negare che, in caso di sottrazione di un assegno non trasferibile non consegnato direttamente al prenditore, le modalità prescelte per la trasmissione del titolo possano spiegare un'efficienza causale ai fini della riscossione del relativo importo da parte di un soggetto non legittimato" (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 9769 del 2020, *cit*.);

- che "se è vero, infatti, che il pagamento dell'assegno è subordinato al riscontro della corrispondenza tra il soggetto indicato come prenditore e colui che presenta il titolo all'incasso, e quindi all'identificazione di tale soggetto, alla quale la banca deve procedere mediante l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti suggeriti dalla diligenza professionale, è anche vero, però, che tale pagamento non può aver luogo in mancanza della materiale disponibilità dell'assegno, la cui presentazione alla banca ne costituisce un presupposto indispensabile" (in tal senso, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 9769 del 2020, *cit*.);

- che "il possesso del documento rappresenta infatti una condizione essenziale per l'esercizio del diritto in esso incorporato, allo stesso modo della qualità di prenditore di colui

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: CIRILLO FRANCESCO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 179905c815cc384e8c2546256000d80b0

che presenta il titolo all'incasso: qualora pertanto la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall'adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l'assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell'errore nell'identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell'evento dannoso, che rispetto ad esso non si presenta come una conseguenza affatto inverosimile o imprevedibile" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. Un., sent. n. 9769 del 2020, *cit*.);

- che in caso di invio del titolo di credito mediante il servizio postale ordinario "il conseguente rischio che l'assegno cada in mani diverse da quelle del destinatario, e sia quindi presentato all'incasso da un soggetto diverso dallo effettivo prenditore, non può ritenersi d'altronde scongiurato né dalla clausola d'intrasferibilità" (la cui funzione precipua non consiste nell'evitare il predetto evento, ma nell'impedire la circolazione del titolo), "né dall'imposizione a carico della banca dell'obbligo di procedere all'identificazione del presentatore, dal momento che il puntuale adempimento di tale obbligo è reso sempre più difficoltoso dallo sviluppo di perfezionate tecniche di contraffazione dei documenti, la cui falsificazione spesso non è rilevabile neppure mediante un controllo accurato, ai fini del quale, com'è noto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'escludere la necessità del ricorso ad attrezzature tecnologiche sofisticate e di difficile reperimento o del possesso da parte dell'impiegato addetto delle qualità di un esperto grafologo" (cfr. sempre Cass. Sez. Un., sent. n. 9769 del 2020, *cit*.);

- che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per la decisione nel merito (oltre che sulle spese processuali, ivi

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: CIRILLO FRANCESCO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 179905c815cc384e8c2546256600d80b0

comprese quelle del presente giudizio di legittimità), alla stregua del presente principio di diritto:

"*la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente*".

P.Q.M.

La Corte *accoglie* il ricorso e, per l'effetto, *cassa* la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso Magistrato, per la decisione nel merito oltre che sulle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 marzo 2023.

Il Presidente

Francesco Maria CIRILLO

Firmato Da: FANTINI SIMONE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 65b405b2eafab4a62a358e232b5b8ed0 - Firmato Da: CIRILLO FRANCESCO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 179905c815cc384e8c2546256000d80b0